



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 07 - SERVIZI TERRITORIALI E PERSONALE CONVENZIONATO**

Assunto il 12/12/2019

Numero Registro Dipartimento: 625

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15690 del 12/12/2019

**OGGETTO: LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 210 E SS.MM. ED II. -LIQUIDAZIONE SALDO
ARRETRATI DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE -SENTENZA N. 293/2011 DELLA
CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO-
BENEFICIARIA B. C. .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE :

- la L. n. 210/92 e ss. mm. ed ii. prevede un riconoscimento economico (indennizzo vitalizio) alle seguenti categorie di persone che ne abbiano fatto richiesta:

a. soggetti danneggiati a seguito di vaccinazione obbligatoria per legge, per ordinanza di autorità sanitaria, per motivi di lavoro;

b. soggetti danneggiati da virus HIV o da epatiti virali post somministrazione di sangue ed emoderivati sia periodica (es. emofiliaci, talassemici, ecc) che occasionale (es. intervento chirurgico, emodialisi);

c. soggetti che hanno contratto il virus HIV o epatiti virali poiché coniugi di persona già indennizzata ex L. n. 210/92 o figli medesimi contagiati durante la gestazione;

d. personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto il virus dell' HIV o epatiti virali durante il servizio per contagio diretto;

- il beneficio economico spettante, cumulabile con ogni altro reddito, è composto oltre che dall'importo determinato dalla Tabella A allegata al D.P.R n. 834/81, il cui ammontare dipende dall'iscrizione tabellare alla categoria di appartenenza, dalla 1^a all' 8^a (rivalutato annualmente in base al tasso d'inflazione programmato) da un importo , corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla Legge n. 324/59, rivalutata a far data dal 01.01.2012, a seguito di Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011 e di quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 03.09.2013;

- il D.M. del 27.05.2015 emesso dal MEF di concerto con il Ministro della Salute, nel prendere atto della Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 03.09.2013, ha riconosciuto il diritto ai beneficiari della L. n. 210/1992 di una somma corrispondente alla Indennità Integrativa Speciale rivalutata e che tale rivalutazione deve essere attribuita fino al 31.12.2011;

- dal 01.01.2012 tutti gli indennizzi erogati, sono stati oggetto di rivalutazione annuale al tasso d'inflazione programmato, quantificata su entrambe le componenti dell'indennizzo, per l'arretrato maturato (sia dai titolari del vitalizio bimestrale posticipato, che dagli eredi dei de-cuius);

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze le Regioni , per la corresponsione degli indennizzi, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 , è stato approvato il riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), da destinare in proporzione al 70% per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 ed al 30% per le anticipazioni relative agli arretrati della rivalutazione dell'I.I.S. fino al 31.12.2011;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e , in particolare, l'articolo 114 , ha conferito alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 ha determinato, tra l'altro, le risorse finanziarie da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e ha individuato, tra le funzioni trasferite, anche le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

- in attuazione della Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013, le Regioni hanno utilizzato annualmente il contributo di cui trattasi, prioritariamente, almeno per una quota non inferiore al 50 per cento, per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'Indennità Integrativa Speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 fino al 31 dicembre 2011 e, per la restante quota, a compensazione degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione dei citati indennizzi, a decorrere dal 1° dicembre 2012 fino al 31 dicembre 2014;

VISTO l'art. 19 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante disposizioni in materia di pagamenti della P.A., con il quale sono state apportate modifiche all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

CONSIDERATO che i pagamenti di cui trattasi non sono soggetti all'obbligo di effettuare la verifica indicata all'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973;

VISTI i decreti dirigenziali, con i quali sono stati inseriti nei ruoli regionali ed ascritti alla categoria di appartenenza gli aventi diritto secondo quanto rilevato da ciascun verbale della Commissione Medica Ospedaliera ed è stato determinato l'importo del rateo bimestrale da liquidare in favore di ciascun beneficiario, depositati agli atti dell'ufficio;

VISTA la comunicazione del Ministero della Salute del 04/05/2016, con la quale è stata trasmessa la tabella di calcolo per l'IIS, oltre interessi;

DATO ATTO che alla beneficiaria B. C., non è stata erogata la quota relativa all'IIS, per i periodi di interesse (01.04.2009/31.12/2011 e 01.01.2012/31.12/2014) in quanto ha reso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, affermando di aver instaurato un contenzioso avverso il Ministero della Salute;

PRESO ATTO delle comunicazioni intervenute con gli Uffici del Ministero della Salute, dalle quali si evince che il contenzioso instaurato dalla beneficiaria e le relative liquidazioni ricevute da parte del Ministero non riguardano le specifiche spettanze dovute a titolo di I.I.S., come da documentazione presente in atti;

RITENUTO di poter procedere al pagamento dovuto in favore della beneficiaria B. C., effettuati i calcoli per il periodo: 01.04.2009/31.12/2014, ammontanti ad un totale complessivo pari ad € 12.265,04;

DATO ATTO che, successivamente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011, il beneficio economico erogato dalla Regione Calabria in favore degli indennizzati, è stato aggiornato dell'Indennità Integrativa Speciale, a far data dal 1° gennaio 2015;

VISTO l'impegno di spesa registrato al n. 9621/2018 assunto con decreto dirigenziale n. 15882 del 21 dicembre 2018 per l'erogazione dei suddetti benefici economici;

VISTA la proposta di liquidazione n. 15448 del 25.11. 2019 generata telematicamente ed allegata al presente atto;

DATO ATTO che il capitolo U6102011201 del bilancio regionale rubricato "Spese a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite alla regione del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria (L.25 febbraio 1992,n. 210) art. 6, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2012, n.27", presenta la necessaria capienza;

ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 57 D. Lgs. 118/2011 "Liquidazione della spesa";

ACCERTATO che si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 45 della legge regionale del 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTE:

- la L.R. n. 7/ 96 e s.m.i. ;

- la L.R. n. 34/ 2002 e s.m.i. ;

- la L.R. del 21.12.2018, n. 47: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021*";

- la L.R. del 21.12.2018, n. 48: "*Legge di stabilità regionale 2019*".

VISTA la circolare n. 22/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che esclude dall'obbligo di verifica le indennità spettanti ai soggetti beneficiari della L. n. 210/92;

VISTA, altresì, la circolare n. 13/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che esclude dall'obbligo di verifica le indennità spettanti ai soggetti il cui diritto alla salute sia stato leso;

VISTO che tali indennizzi non sono soggetti ad alcuna ritenuta assistenziale, né ad alcuna ritenuta fiscale, come precisato dal Ministero delle Finanze con nota n. III-5393/94 del 15 aprile 1994 e, in assenza di espressa previsione legislativa, essi sono da ritenersi cumulabili con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito;

VISTO che l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 1° agosto 2002 (Repertorio atti n. 1508) recante: "Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210 in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e

vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'Accordo dell'08 agosto 2001" (Repertorio atti n. 1285)" prevede che "l'Ente erogatore provvede ad accertare periodicamente, presso gli Uffici Comunali competenti l'esistenza in vita delle persone nei ruoli di indennizzo vitalizio ex l.210/92", l'Ufficio competente ha effettuato il controllo dell'esistenza in vita di ciascun beneficiario con rilevazione del dato presso il rispettivo Comune di residenza, anche sulla base delle dichiarazioni di esistenza in vita presentate dagli interessati, depositati agli atti del Settore, attraverso apposita richiesta inoltrata per PEC ai Comuni;

VISTI:

- l'art. 6, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;
- i dati anagrafici e bancari degli aventi diritto e/o del tutore individuato da apposito provvedimento del Giudice Tutelare, comunicati dagli stessi all'ufficio preposto all'istruttoria;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 642 del 18 dicembre 2018 " Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Giunta della regione Calabria a soggetto esterno dell'amministrazione regionale, pubblicato sul sito Web istituzionale in data 15.06.2018 –individuazione dott. Antonio Belcastro ”;
- il D.P.G.R. n. 140 del 19.12.2018 " Dott. Antonio Belcastro- Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Giunta della Regione Calabria ;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019, avente per oggetto: "*Struttura organizzativa della Giunta Regionale –Approvazione –Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R con n. 541/15*";
- il Decreto del Dirigente Generale n. 3122 del 13.03.2019 avente ad oggetto: "*Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie-Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 di approvazione della struttura organizzativa della giunta regionale*" ;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 186 del 21.05.2019, con la quale è stata definita la pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio, pubblicata sul BURC n.80 del 25.05.2019;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della salute n.14248 del 19.11.2019 di conferimento degli incarichi di reggenza, con il quale viene affidato alla dott.ssa Giuseppina Fersini l'incarico di Dirigente del Settore n. 7 "Servizi territoriali e Personale convenzionato";
- l'Ordine di servizio, prot. n. 75479 del 01/03/2018, con il quale si è disposta la responsabilità di procedimento relativa alle attività di "Istruttoria e adempimenti amministrativi in attuazione della Legge n. 210 del 25/02/1992, per quanto non di competenza delle ASP, alla dott.ssa Elisa Mannucci;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa, che si richiama quale parte integrante e sostanziale:

DI LIQUIDARE in favore della beneficiaria, B. C. , la rivalutazione dell'Indennità Integrativa Speciale, per il periodo: 01.04.2009/31.12/2014 per un totale complessivo pari ad € 12.265,04;

DI IMPUTARE la spesa sul capitolo U6102011201 del bilancio regionale rubricato "Spese a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite alla regione del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria (L.25 febbraio 1992, n. 210) art. 6, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2012, n. 27" che presenta la necessaria capienza, giusto impegno di spesa registrato al n. 9621/2018 assunto con decreto dirigenziale n. 15882 del 21 dicembre 2018 per l'erogazione dei suddetti benefici economici;

DI DEMANDARE al Settore Ragioneria Generale, Gestione delle spese, Gestione della contabilità finanziaria, Contabilità economica, Contabilità analitica della parte spesa, Conti pubblici territoriali, Autorità di certificazione del Dipartimento Bilancio, l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della be-

neficiaria, secondo le modalità indicate nella proposta di liquidazione n. 15448 del 25.11.2019, redatta dall'Ufficio preposto all'istruttoria;

DI NOTIFICARE il presente atto al Ministero della Salute per opportuna conoscenza e ai fini dei controlli incrociati sui Beneficiari per evitare duplicazioni di pagamento;

DI NOTIFICARE il presente atto alla beneficiaria interessata;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C e sulla rete intranet, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, privo della scheda di liquidazione e degli elenchi nominativi degli aventi diritto allegati, ex D. Lgs. 196/2003;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.lgs n. 33/2013 del presente provvedimento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, privo dei relativi allegati ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.lgs n. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

MANNUCCI ELISA MARIA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

BELCASTRO ANTONIO

(con firma digitale)